

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXII. SEDUTA

(Antimeridiana)

SABATO 24 FEBBRAIO 1951

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia » (560) (Discussione):

PRESIDENTE	7056
CRISTALDI, relatore	7056
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	7056
FRANCHINA	7057
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione	7057
(Votazione segreta)	7057
(Risultato della votazione)	7057

Disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	7057, 7058, 7066, 7067, 7071, 7074
FRANCHINA	7058
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	7058, 7066, 7067 7069, 7071, 7072
PAPA D'AMICO	7060
D'ANTONI	7061
MONTALBANO, relatore ff.	7062, 7070, 7071, 7074
MAROTTA	7066
CASTROGIOVANNI	7066, 7069
STABILE	7066
GALLO CONCETTO	7066

Ordine del giorno (Inversione):

CRISTALDI	7053, 7055
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	7054
MONTALBANO	7054, 7055
ADAMO DOMENICO	7054
PRESIDENTE	7054, 7055, 7056
CASTROGIOVANNI	7054
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	7055

Sui lavori dell'Assemblea:

LA LOGGIA, Assessore alle finanze	7074, 7076, 7078, 7079
GALLO CONCETTO	7075
MONTALBANO	7075
PRESIDENTE	7076, 7079, 7080
CASTROGIOVANNI	7076
CRISTALDI	7077
RICCA	7077
BIANCO	7077
COLAJANNI POMPEO	7079
FRANCHINA	7079

La seduta è aperta alle ore 10,45.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, in considerazione del fatto che i termini per le operazioni per la compilazione degli elenchi e la presentazione delle relative domande di cui allo articolo 39 della legge regionale sulla riforma agraria sono scaduti o stanno per scadere oggi e che, d'altro canto, si rende indispensabile la proroga....

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. C'è un disegno di legge presentato al riguardo.

CRISTALDI. Abbiamo presentato una proposta di legge che è all'ordine del giorno odierno. Tale proposta di legge — sulla quale la Commissione ha raggiunto l'unanimità dei pareri — è partita da diversi settori dell'Assemblea. D'accordo con il Governo, pertanto, chiediamo l'inversione dell'ordine del giorno

per discutere con precedenza questa proposta di legge, la quale servirà di chiarimento per le commissioni comunali preposte all'accettazione delle domande ed alla compilazione degli elenchi. Per i colleghi che non ne fossero informati, vorrei soggiungere che tale proroga si rende indispensabile, anche perchè in precedenza non erano state impartite istruzioni precise che rendessero agevoli e spedite le operazioni relative. La mia richiesta, pertanto, signor Presidente, risponde ad una esigenza inderogabile e di immediata realizzazione; tanto più che la legge potrà essere approvata con la massima semplicità e senza alcuna discussione.

MAROTTA. Signor Presidente, la prego, prima c'era da trattare il disegno di legge concernente l'istituzione della Scuola regionale artistico industriale per la ceramica di S. Stefano di Camastra.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Cristaldi.

MONTALBANO. Anch'io mi associo alla proposta.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Chiedo che sia discusso con precedenza il disegno di legge sulla delega dei poteri la quale scade il giorno 28 prossimo. La Commissione lo ha approvato ieri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dovrà essere esaurito in giornata. Ora l'ordine del giorno reca come primo argomento il seguito della discussione della proposta di legge sulla organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale. Che cosa intende fare l'Assemblea?

MONTALBANO. La Commissione è disposta a continuare la discussione.

CRISTALDI. Signor Presidente, se si continua subito la discussione su questa proposta di legge noi non potremo oggi né esaurire lo argomento né trattarne altri. D'altro canto, il problema degli elenchi di cui all'articolo 39 della riforma agraria è impellente ed improrogabile perchè, scadendo i termini, i contadini non possono presentare la domanda e le commissioni non possono compilare gli elenchi. Quindi insisto sulla mia richiesta di trattare con precedenza questo disegno di legge.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Aderisco alla richiesta dell'onorevole Cristaldi.

Sento ed avverto la necessità rappresentata dall'onorevole Cristaldi sia perchè scadono i termini sia per dare ai lavoratori la possibilità di presentare la domanda.

MAROTTA. Ieri sera la seduta si è conclusa con l'impegno assoluto che oggi avremmo continuato la discussione sulla proposta di legge dell'onorevole Cacopardo.

CASTORINA. E con l'impegno che si trattasse l'altro argomento da me sollecitato.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il fatto stesso che i firmatari della proposta di legge appartengono a tutti i settori dice come l'Assemblea tutta avverte la necessità di discutere con precedenza la proposta di legge sulla proroga dei termini di cui all'articolo 39 della legge sulla riforma agraria.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. A quanto pare, essendo assente l'onorevole Cacopardo, che è il relatore della proposta di legge sulla organizzazione degli organi decentrati della Regione, si propone di rinviare la discussione della proposta di legge stessa. La richiesta è giusta ed io per primo riconosco che l'onorevole Cacopardo, Presidente della Commissione competente e relatore, è effettivamente preparato sull'argomento; pertanto, mi sembra che sia utile per tutti sentire l'opinione di colui che è stato delegato dalla Commissione a compiere uno studio su questa materia. Però, prima di accedere alla richiesta dell'onorevole Cristaldi, io propongo che si discuta e si approvi l'articolo 1 della proposta di legge sulle procure regionali, sul quale argomento si è ampliamente, anzi amplissimamente discusso (anzi, in proposito, sono riportate ampiamente nella relazione scritta le idee dell'onorevole Cacopardo, proponente della legge medesima). Per il resto, io sono dell'idea che la discussione della legge possa differirsi ad un altro giorno. Anzi è bene che ciò avvenga, appunto perchè per gli articoli successivi a me pare che sia molto utile la presenza del relatore onorevole Cacopardo. Però, per quanto riguarda

l'articolo 1 chiedo esplicitamente che venga discusso stamattina e mi auguro che l'Assemblea lo approvi stamattina così come è stato proposto dall'onorevole Cacopardo ed approvato all'unanimità dalla Commissione competente. Questa è la mia istanza. Aderisco a che subito dopo sia accolta la richiesta dell'onorevole Cristaldi perché sia trattato l'argomento, del quale quest'ultimo ha giustamente rappresentato l'urgenza.

CRISTALDI. La mia richiesta non implica alcuna perdita di tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, lei consente a questo ordine di idee? Sulla proposta dell'onorevole Castrogiovanni ci sono osservazioni contrarie?

CASTORINA. Io sono d'accordo.

NICASTRO. Non vi sono stati dissensi in Commissione. Non vedo perchè debba essere necessaria la presenza dell'onorevole Cacopardo.

CRISTALDI. Io insisto nella mia proposta anche perchè ai fini dei lavori dell'Assemblea ritengo che sia più organica.

MAROTTA. Ricordo l'impegno che è stato assunto dall'Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Si tratta di un solo articolo.

PAPA D'AMICO. Poichè è assente il relatore — la cui presenza è stata ritenuta opportuna — mi pare che sarebbe conveniente rinviare anche la discussione dell'articolo 1 della legge sulle procure regionali.

CRISTALDI. Se è necessario per l'ordine dei lavori di proseguire prima la trattazione dell'articolo 1 della proposta di legge sulle procure regionali, aderisco alla proposta dell'onorevole Castrogiovanni. (*Animata discussione nell'Aula - Richiami del Presidente*)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'onorevole Castrogiovanni ha riconosciuto l'opportunità che l'onorevole Cacopardo, relatore della proposta di legge sulle procure regionali, presidente della Commissione competente ed anche proponente, sia presente alla discussione di questo importante argomento. Tuttavia ha affermato di ritenere che si possa pre-scindere dalla presenza dell'onorevole Cacopardo per quanto concerne l'articolo 1 della proposta di legge. Vorrei fare osservare allo onorevole Castrogiovanni e all'Assemblea che la impostazione della legge è soprattutto nello articolo 1. Questo articolo ha determinato le maggiori perplessità, e su di esso ieri, in sede di discussione generale, ho fatto alcune osservazioni e qualche riserva di carattere costituzionale.

Ora, non ritengo opportuno discutere di questo argomento e dei problemi che vi sono connessi sotto l'aspetto costituzionale senza la presenza del relatore e Presidente della Commissione. Ritengo quindi che sarebbe preferibile rinviare tutta la discussione della proposta di legge in attesa che sia presente l'onorevole Cacopardo.

FRANCHINA. Ieri sera la Commissione ha delegato l'onorevole Montalbano a sostituire il relatore.

PRESIDENTE. Dovremo attendere il ritorno del relatore anche se la sua indisposizione dovesse prolungarsi?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Mi sorprende come alla decisione di discutere la proposta di legge degli onorevoli Luciano Barbera ed altri, subentri una differente deliberazione.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Ritengo sia necessario informare l'Assemblea della situazione di fatto. Poco prima che si iniziasse la seduta il Presidente ci ha comunicato che il Presidente Restivo avrebbe piacere di essere presente alla discussione della proposta di legge di iniziativa parlamentare, della quale è relatore lo onorevole Cacopardo.

PRESIDENTE. Non è così.

MONTALBANO. Almeno mi sembra di aver capito così. Intanto l'onorevole Restivo si trova a Roma per assolvere il compito che gli è stato affidato dall'Assemblea per la difesa dell'Alta Corte. Quindi la proposta dell'onorevole Castrogiovanni si inserisce in questa situazione. In sostanza, si vorrebbe che i lavori dell'Assemblea venissero sospesi fino a

lunedì della settimana ventura, cioè per circa 8-10 giorni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non sono 10 giorni, ma 8.

MONTALBANO. Questa è la situazione di fatto da esaminare non già l'assenza dell'onorevole Cacopardo.

In considerazione di ciò — io penso — l'onorevole Castrogiovanni ha proposto di approvare almeno l'articolo 1 che è di basilare importanza. Se l'Assemblea dovesse accettare la idea della sospensione a qualunque costo, perché mancano il Presidente della Regione e il relatore della proposta di legge Cacopardo, oppure dovesse decidere di approvare tale legge, allora non c'è dubbio che, innanzitutto, si deve discutere con precedenza, come ha proposto in principio l'onorevole Cristaldi, il progetto di legge degli onorevoli Luciano Barbera e altri, che si potrebbe approvare in dieci minuti.

Peraltro, l'onorevole La Loggia ha dichiarato, già da ieri, che le difficoltà principali riguardano proprio l'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge Cacopardo. Possiamo noi discutere e passare alla approvazione dell'articolo 1 senza l'onorevole Cacopardo? Questa è la questione. Ieri sera la Commissione all'unanimità ha dichiarato che si poteva; questa mattina i pareri dei commissari sono divisi fra le due alternative. Io quindi non faccio altro che esporre, come ho esposto, la situazione di fatto. Come soluzione, penso che sia opportuno — prima di affrontare la questione più importante e più delicata che è quella della proposta di legge Cacopardo — discutere (e faccio mia a questo punto la richiesta dell'onorevole Cristaldi) il progetto di legge degli onorevoli Luciano Barbera e altri, dato che scadono i termini per la presentazione delle domande.

Successivamente decideremo se proseguire — come penso si debba fare — la discussione della proposta di legge Cacopardo oppure se rinviarla. Quindi insisto sulla richiesta precedentemente fatta dall'onorevole Cristaldi ed appoggiata dallo stesso Assessore all'agricoltura Milazzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Cristaldi.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia » (560).

PRESIDENTE. Secondo l'inversione dello ordine del giorno testé approvata si proceda alla discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia », proposto dagli onorevoli Barbera Luciano, Montalbano, Cacopardo, Beneventano, Starrabba di Giardinelli, Papa D'Amico, Cristaldi e Nicastro, per il quale l'Assemblea ha deliberato la procedura d'urgenza e la relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi per svolgere la relazione orale.

CRISTALDI, relatore. L'illustrazione dei motivi che hanno giustificato la richiesta di inversione dell'ordine del giorno costituisce già una relazione circa il contenuto e i motivi della proposta di legge in esame. Vorrei semplicemente soggiungere che l'urgenza è particolare in questo caso per la vastità degli interessi a cui si riferisce la legge nostra e per la regolarità di operazioni così complesse, come sono quelle per la attuazione della riforma agraria. Del resto si tratta di un unico articolo il quale ci mette in condizione di risolvere uno stato di incertezza, che in atto regna nelle Commissioni preposte alla compilazione degli elenchi e alla accettazione delle domande.

Vorrei raccomandare al Governo in questa occasione — ecco la cosa più urgente che mi preme — che non appena approvata la legge dall'Assemblea siano diramate tempestive istruzioni e si provveda per l'immediata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuno iscritto a parlare ne ha facoltà il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Posso assicurare l'onorevole Cristaldi di avere già informato i Comuni che l'Assemblea stava per approvare il progetto di legge in esame. Pertanto, informando telegraficamente tutte le Commissioni dell'approvazione della legge, sarà possibile far sapere ai richiedenti che i termini sono stati prorogati.

FRANCHINA. Propongo che la proposta di legge in esame venga pubblicata in una edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale*.

NICASTRO. Non può essere perchè potrebbe essere impugnata. Potremo pubblicare la legge fra otto giorni.

PRESIDENTE. La Commissione ha altro da aggiungere?

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Nient'altro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« I termini previsti per la compilazione degli elenchi e per la presentazione delle domande di cui all'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950 n. 104 sono rispettivamente prorogati di giorni sessanta e di giorni trenta. »

(E' approvato)

Art. 2.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	48
Favorevoli	46
Contrari	2

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bosco - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Antoni - Drago - Ferrara - Franchina - Gallo Luigi - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Presti - Luna - Majorana - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Nicastro - Omobono - Papa D'Amico - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza.

E' in congedo: Guarnaccia.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale », proposto dall'onorevole Cacopardo. Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato il passaggio all'esame degli articoli.

Bisogna innanzitutto porre ai voti la proposta di rinvio della discussione avanzata poc'anzi dal Governo.

FRANCHINA. Per quale motivo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. I motivi li ho illustrati poc'anzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Governo di rimandare la discussione della proposta di legge.

(*Non è approvata*)

Pongo allora in discussione l'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

« Il Governo regionale, nell'ambito delle attuali circoscrizioni territoriali della Regione, esercita i poteri derivanti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 31 dello Statuto della Regione siciliana, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, a mezzo delle Procure della Regione. »

FRANCHINA. Contro la proposta dell'onorevole Castrogiovanni chiedo che si discuta il progetto di legge per intero.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Come ho avuto occasione di precisare ieri sera in sede di discussione generale sul disegno di legge, è proprio all'articolo 1 che nasce un problema sul quale desidero anche oggi, discutendosene specificamente, richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Lo Statuto della Regione prevede, nel sistema dei suoi articoli, che il Presidente della Regione, a norma dell'articolo 21, rappresenta, nella Regione, il Governo dello Stato, il quale — aggiunge l'articolo 21 — soltanto in casi eccezionali può inviare commissari nella Regione per il compimento di singoli atti di competenza statale, ovvero, per usare le parole testuali, di singole funzioni statali.

Nasce dall'interpretazione di questo articolo, anzitutto, una prima conseguenza ed è che la rappresentanza del Governo dello Stato in Sicilia è affidata, per intero ed esclusivamente per tutti gli atti, al Presidente della Regione, si tratti oppur no di materie comprese negli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto o per analogo fondamento nell'articolo 36 dello Statuto. Tutte le funzioni che lo Stato deve esercitare nella Regione siciliana deve esercitarle a mezzo del Presidente della Regione, essendo questi — e questi soltanto — che, nell'ambito del-

la Regione, rappresenta il Governo dello Stato. Non si tratta qui di un potere che lo Stato possa oppur no delegare al Presidente della Regione; il Presidente della Regione lo ripete direttamente dallo Statuto. Mi soffermo su questo punto perché vi è qui una differenza sostanziale tra l'ordinamento della Regione siciliana e quello di altre regioni. Nell'ordinamento di altre regioni si parla (e ieri sera ebbi l'occasione di richiamare su ciò l'attenzione dell'Assemblea) di delega che il Governo dello Stato può fare, per taluni statuti, come quelli della Sardegna e della Val d'Aosta, agli organi della Regione — Presidente e Giunta — e, per altri statuti (Alto Adige), all'ente Regione. Quindi una prima differenza è che per quegli ordinamenti statutari si tratta di poteri che è in facoltà dello Stato di delegare; mentre per il nostro Statuto si tratta di poteri istituzionalmente attribuiti al Presidente ed agli Assessori regionali.

L'articolo 21 dello Statuto della Regione siciliana pone, pertanto, per la Regione un regime assolutamente diverso da quello delle altre regioni a statuto speciale ed ancor più diverso da quello delle regioni ad ordinamento comune, in cui la delega di funzioni alle amministrazioni regionali è una facoltà discrezionale dello Stato, sicchè il fondamento dello esercizio dei conseguenti poteri è che la delega esista. Il Presidente della Regione, in questa sua qualità di rappresentante del Governo dello Stato nella Regione, esercita poi la facoltà prevista dallo Statuto di preporre gli Assessori ai singoli rami dell'Amministrazione della Regione. Questo atto di preposizione egli fa nella sua qualità di rappresentante del Governo dello Stato e lo fa anche — congiuntamente perchè l'atto di preposizione è unico — come Presidente della Regione, eletto dall'Assemblea regionale; cioè, lo fa in unico tempo per le due distinte materie di potestà amministrativa degli Assessori: potestà amministrativa che agli Assessori egli conferisce quali organi esecutivi dell'Assemblea e potestà amministrativa che ai medesimi viene attribuita preponendoli a rami di servizio di competenza statale e quindi conferendo loro la qualità di organi decentrati dello Stato.

Questo sistema nasce dall'articolo 20, il quale prevede che il Presidente e gli Assessori esercitino, nelle materie di competenza della Regione, le funzioni esecutive ed amministra-

tive nelle materie comprese negli articoli 14, 15, 16 e 17, e, in quelle non comprese in tali articoli, un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Non vi è — ed occorre ribadirlo, anche se ho avuto occasione di dirlo altre volte all'Assemblea — differenza tra la prima formulazione e la seconda, se non di forma, non certamente di contenuto: l'attività amministrativa ed esecutiva che il Presidente e gli Assessori esercitano come organi dell'Assemblea non differisce in alcun modo da quella, prevista nella seconda parte dell'articolo, che essi esercitano, secondo le direttive del Governo dello Stato, nelle materie non comprese nella competenza della Regione.

Nessuna differenza nell'uno e nell'altro caso: soltanto che nel primo caso non vi sono limiti, se non quelli che nascono dalla responsabilità che il Presidente e gli Assessori hanno nei confronti dell'Assemblea che li ha eletti, e che derivano dalle direttive di politica governativa che l'Assemblea può loro indicare attraverso i suoi deliberati. Nel secondo caso, dal punto di vista della sua estensione, come significato giuridico, quell'attività amministrativa che il Presidente e gli Assessori esercitano come organi dello Stato incontra soltanto un limite nelle direttive del Governo dello Stato. Nel primo caso il Presidente e gli Assessori rispondono di fronte all'Assemblea; nel secondo caso, oltre che indirettamente all'Assemblea, direttamente al Governo dello Stato, come testualmente dice l'articolo 20 dello Statuto.

Voglio qui precisare, perché questo è stato affermato dalla sentenza dell'Alta Corte a proposito del passaggio degli uffici nel campo dei lavori pubblici, che, quando si parla di direttive del Governo dello Stato, da un canto si fa riferimento al Governo, organo collegiale, e dall'altro a direttive di alta amministrazione, date, così com'è previsto dalla legge, dal Consiglio dei ministri. Direttive perciò di carattere generale, non direttive singole, per lo uno o per l'altro caso: direttive di alta amministrazione, deliberate collegialmente dal Consiglio dei ministri, cioè dal Governo dello Stato cui fa riferimento l'articolo 20.

Ricorderà l'Assemblea che su questo punto si propose impugnativa avverso il provvedimento di passaggio degli uffici nel campo dei lavori pubblici e che l'Alta Corte, nel giudicare il provvedimento perfettamente legittimo dal punto di vista costituzionale, fondò la sua

decisione sulla considerazione che, quando si parlava nel testo di Ministro dei lavori pubblici, si intendeva soltanto indicare l'organo del Governo dello Stato, attraverso cui sarebbero state trasmesse le direttive del Governo adottate in sue deliberazioni collegiali.

Ho voluto fare queste premesse per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcuni problemi che nascono dai principi enunciati e che risultano, mi sembra indiscutibilmente, nello Statuto.

Vi è quindi, concludendo, un'attività esecutiva ed amministrativa che il Presidente e gli Assessori svolgono come organi esecutivi di questa Assemblea, alla quale rispondono, ed un'attività che essi svolgono come organi decentrati dello Stato.

Nel primo caso si tratta di materie comprese negli articoli 14, 15, 16 e 17; nel secondo caso di tutte le materie che sono fuori da questi articoli. Vi è una rappresentanza della Regione, che al Presidente della Regione è conferita dall'elezione di questa Assemblea, e vi è una rappresentanza del Governo dello Stato nella Regione che al Presidente è conferita direttamente dallo Statuto. Ora, come dissi ieri sera, il problema è di vedere se, nell'esercizio dei poteri che loro spettano come organi decentrati dello Stato, il Presidente e gli Assessori possano servirsi dell'organizzazione della Regione o se debbano, invece, servirsi dell'organizzazione dello Stato; cioè a dire, se l'organo decentrato dello Stato abbia il potere di autorganizzarsi in forma propria e indipendente o se debba viceversa, come organo decentrato, avvalersi della struttura organizzativa dello Stato.

Questo problema, su cui ho richiamato già l'attenzione dell'Assemblea, nasce soprattutto dalla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge proposto dall'onorevole Cacopardo. In tale articolo si presceglie la seconda soluzione, cioè a dire che il Presidente e gli Assessori, quando agiscono come organi decentrati dello Stato nelle materie non comprese nella competenza della Regione, possono servirsi di una organizzazione propria, invece che della struttura organizzativa dello Stato.

E' questo il punto che può dare luogo a qualche incertezza. Io ho segnalato alla Commissione legislativa questo problema, la Commissione lo ha diffusamente discusso e mi ha ascoltato ampiamente; ed avrei voluto che fosse stato presente in Aula l'onorevole Cacopar-

do, perchè egli stesso potesse esporre le ragioni che a me, quando feci queste osservazioni, furono opposte in sede di Commissione. Era questo il fondamento della mia richiesta di poc' anzi. L'onorevole Cacopardo è il presentatore di questo disegno di legge, ne è il relatore, ha diretto i lavori della Commissione legislativa durante una elaborazione che è stata breve ma intensa, attenta coscienziosa e minuziosa. Egli avrebbe potuto esprimere il suo punto di vista di fronte all'interrogativo che io pongo all'Assemblea ed al quale egli avrebbe risposto, non dirò con più competenza di quanto non possa farlo e lo farà certamente l'onorevole Montalbano, che è delegato a sostituirlo o l'onorevole Stabile od altro membro della Commissione, ma certamente con la maggior passione, che gli deriva dall'essere stato il presentatore della proposta di legge.

All'articolo 1 della proposta di legge Cacopardo noi vediamo affermato il principio che il Governo regionale, nell'ambito delle attuali circoscrizioni territoriali della Regione, esercita i poteri derivanti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 31 dello Statuto a mezzo delle procure della Regione.

Per quanto riguarda gli articoli 14, 15 e 17 indubbiamente la Regione ha il diritto di organizzarsi come crede e di periferizzare la sua organizzazione centrale in uffici periferici esecutivi. Il dubbio che io ponevo concerne viceversa gli articoli 21 e 31 e, per la parte che riguarda l'attività degli Assessori e del Presidente della Regione come organi decentrati del Governo centrale, l'articolo 20. Diversa sarebbe la soluzione, ed il dubbio non nascerebbe, se il nostro Statuto fosse uguale a quello del Trentino-Alto Adige, in cui si dice che la delega può essere dal Governo dello Stato demandata alla Regione, perchè in quel caso l'ente funziona con i suoi organi.

Il dubbio sorge dalla considerazione che in generale l'organo decentrato non ha il potere di auto-organizzarsi in modo diverso da quella che è la struttura amministrativa dell'ente di cui è organo.

Ora l'articolo 31 si riferisce ad una funzione di carattere statale quale è quella di polizia, come è stato altre volte riconosciuto in questa Assemblea: potrei citare l'opinione autorevole di un membro dell'Assemblea, l'onorevole Ausiello, il quale ha ammesso che trattasi di funzione statale.

Ora, trattandosi di funzioni statali, il cui esercizio costituzionalmente, per Statuto, spet-

ta, nell'ambito della Regione, al Presidente e agli Assessori, come organi decentrati dello Stato, appare discutibile che l'Assemblea possa legiferare in materia anche nel campo della organizzazione dei relativi servizi. Quanto meno, il dubbio nasce in questo senso, e cioè a dire se nella competenza legislativa dell'articolo 14, laddove si parla di organizzazione degli enti e degli uffici regionali, possa essere compresa anche la materia di cui all'articolo 31.

Io ho finito. Desideravo porre dinanzi alla vostra attenzione queste considerazioni. E' chiaro che il Governo, espressione di questa Assemblea, non possa che propendere per una interpretazione dello Statuto, non dirò estensiva, ma rigida nel senso della maggiore possibile tutela dei diritti e dei poteri della Regione. Se la Commissione legislativa confermerà il suo avviso e se altri membri della Assemblea per avventura non prendessero la parola per altri rilievi, il Governo voterà favorevolmente. Ho voluto — ripeto — richiamare l'attenzione dell'Assemblea perchè è bene che il deliberato sia frutto di ponderato esame. Avrei avuto piacere di sentire l'onorevole Cacopardo, ma sentirò con eguale interesse il membro della Commissione delegato a chiarirne il punto di vista su questi aspetti di carattere costituzionale. Il Governo, che è stato sempre vigile custode della integrità dello Statuto, aderirà alle conclusioni che la Commissione sarà per ritenere più idonee per la piena applicazione ed attuazione dello Statuto.

PAPA D'AMICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO. Onorevole Presidente, come Vostra Signoria ha già avvertito, il problema è veramente grave e questo articolo 1 è un articolo fondamentale. L'onorevole La Loggia ha presentato un interrogativo al quale io personalmente mi affretto a rispondere, avendo ponderato la situazione che noi dovremmo risolvere oggi, situazione che investe il problema dei rapporti tra Regione e Stato per il quale noi abbiamo una base che non si tocca, una base che non si può affievolire, una base che non può nella sua consistenza essere attenuata ed è il nostro Statuto; quindi io parlo in difesa dello Statuto e lo Statuto mi pare che a questo punto sia abbastanza chiaro.

Ci sono funzioni statali e ci sono funzioni regionali e noi abbiamo un Presidente, Capo del Governo della Regione, il quale rappresenta la Regione in tutta la sua estensione. Ci sono, dicevo, anche funzioni dello Stato: ebbe, lo Statuto dichiara che il Presidente, Capo del Governo regionale, rappresenta nella Regione il Governo dello Stato. Questa è la regola, che fissa il nostro Statuto, la norma regolarmente principale è questa: che lo Stato è rappresentato nella Regione dal Capo del Governo regionale. Il nostro Statuto contempla anche una eccezione e l'eccezione consiste nella norma per cui lo Stato può, eccezionalmente, derogare in determinati casi, sorpassare la persona e la figura giuridica del Capo del Governo regionale. E quali sono questi casi? Lo Stato « può tuttavia temporaneamente » (ponderate il valore di questa parola: temporaneamente) « inviare propri commissari » (cioè commissari dello Stato) « per la esplicazione di singole funzioni statali ».

Cosicché, mentre è il Capo del Governo regionale quello che rappresenta normalmente lo Stato in tutte le sue funzioni, lo Stato si è riservata la facoltà, in linea temporanea e per determinate singole funzioni statali, di delegare commissari speciali. Ora io ho sentito parlare di delega, di rappresentanze che non si possono trasferire, di deleghe che non si possono delegare, ma qui pare che non sia affatto il caso. Quando lo Stato affida la rappresentanza al Capo del Governo regionale, cioè al capo di una organizzazione pubblica, capo di una organizzazione che ha i suoi organi, io trovo strano che questa rappresentanza poi, nella sua applicazione esecutiva, debba ricorrere ad organi che non dipendono da lui.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Che dipendano da lui non c'è dubbio.

PAPA D'AMICO. Ora non c'è dubbio che, se sono a capo di un Governo regionale, significa che sono capo di una organizzazione pubblica composta di funzionari, composta di organi. Come posso quindi esplicare regolarmente la mia funzione e il mandato se non affidandomi ad organi, che io ho creato con i miei poteri assoluti? L'enormità di una tesi contraria sorge da un'altra considerazione: niente di meno si vorrebbe che il Capo del Governo regionale, nella sua funzione di rap-

presentante dello Stato, affidasse l'esecuzione di alcune sue funzioni ad organi che, per forza del nostro Statuto, sono stati soppressi. Noi abbiamo un articolo 15, il quale non soltanto ha soppresso le circoscrizioni territoriali, ma ne ha soppresso gli organi. Gli organi di una circoscrizione territoriale, che attualmente esistono praticamente, giuridicamente e potenzialmente non esistono più, perché il nostro Statuto li ha soppressi. Sarebbe strano, quindi, che il Capo del Governo della Regione, non solo non abbia la possibilità e la facoltà di efficientemente svolgere la propria funzione attraverso i propri organi riconosciuti dallo Stato, ma la debba esplicare attraverso un organo che è stato soppresso. Ecco perchè mi permetto rispondere negativamente al quesito ed all'interrogativo proposti dall'onorevole La Loggia.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che siamo arrivati al *punctum crucis*, al punto in cui tutte le contraddizioni debbono essere risolte. Le contraddizioni non le abbiamo posto noi, noi abbiamo ubbidito alla legge ed abbiamo difeso il nostro Statuto. Le opposizioni sono sorte altrove, e con una *pertinacia* veramente condannevole.

La verità è che lo Statuto siciliano, anche dal punto di vista giuridico, non può essere considerato a pezzi e a frammenti, ma nella sua unità. La verità è che lo Statuto siciliano, creazione di un momento particolare della vita nazionale, reca con sé gli effetti di una grande rivoluzione dell'ordinamento statale nazionale.

Questo il fatto storico. Questo fatto illustre non può essere misconosciuto né frenato od insabbiato, ma deve vivere, sopravvivere, deve realizzarsi. Questo è il punto vivo che deve oggi fermare la nostra coscienza, se vogliamo obbedire al mandato che noi abbiamo avuto, perchè siamo venuti in questa Assemblea con la legge dello Statuto siciliano, nè possiamo sostituirlo. Non ne abbiamo il potere. Modificare la legge fondamentale della nostra Assemblea, dell'Assemblea della Regione siciliana, significherebbe negare il nostro essere.

Bene ha detto l'onorevole Papa D'Amico quando si è riferito ad un altro aspetto della questione, quello relativo alla soppressione

delle circoscrizioni provinciali e dei relativi organi, stabilita dallo Statuto. Lo Statuto prevede già la modifica di tutti gli organi amministrativi dello Stato. La creazione di nostri organi amministrativi è cosa naturale. Quindi è insita nello Statuto non solo l'abolizione dei prefetti, ma la creazione di un nuovo ordinamento amministrativo, conforme alla funzione che a noi spetta in virtù di Statuto. Non c'è bisogno di spendere parole, di scendere a sottigliezze giuridiche, che spesso nascondono il cavillo. Fermiamoci al diritto di difendere il nostro Statuto in nome della Sicilia ed in nome della nostra coscienza politica siciliana.

~~MONTALBANO, relatore ff.. Chiedo di parlare.~~

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore ff.. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non avrei nulla da aggiungere a quanto hanno detto gli oratori precedenti se da parte del Governo non vi fossero state obiezioni di natura costituzionale e se si trovasse presente l'onorevole Cacopardo. Io parlo, soprattutto, perché è assente l'onorevole Cacopardo e perché è bene che in seduta pubblica siano sentite le giustissime argomentazioni sostenute nella relazione scritta dall'onorevole Cacopardo, proprio su questa questione della costituzionalità. Altrimenti non avrei parlato.

Mi sia consentito, quindi, di leggere brevemente i punti più essenziali della relazione Cacopardo e precisamente quelli relativi alla questione costituzionale sollevata dall'onorevole La Loggia:

« La legittimità costituzionale del disegno di legge che mira a conseguire questo scopo è dimostrata dalle seguenti considerazioni:

« 1) Le norme della Commissione paritetica, anche a volersi adattare all'opinione che non le considera immediatamente operanti, rappresentano un'autorevole conferma unanimemente data dai componenti nominati dagli organi dello Stato (Ministero ed Alto Commissario) che le prefetture e gli organi che ne derivano, come uffici del Governo centrale, devono considerarsi sottoposti in conformità alle norme statutarie. Bisogna notare a questo riguardo che le norme della Commissione paritetica, dovevano

entrare subito in attuazione e in vigore perché era una commissione delegata a dettare norme e queste erano perfettamente valide e non dovevano essere convalidate da alcun altro organo, né dal Consiglio dei Ministri né dal potere legislativo nazionale.

STABILE. L'errore è stato quello.

MONTALBANO, relatore ff.. Proprio quello. L'errore fondamentale è stato commesso nel giugno 1947.

Continua la relazione Cacopardo:

« 2) Il disegno di legge realizza una netta discriminazione tra le norme riguardanti l'organizzazione interna dei poteri e delle funzioni degli organi della Regione e quelle che si riferiscono al passaggio degli uffici e del personale rinviate agli accordi normativi tra gli organi centrali dello Stato e la Regione;

« 3) Tutte le norme del disegno di legge sono contenute nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni del Governo regionale.

« Per quanto riguarda il punto sub 1° non vi è nulla da aggiungere a quanto si è di sopra osservato.

« Quanto forma oggetto dei punti sub 2° e 3°) necessita invece di ulteriori chiarimenti.

« Osservo anzitutto che il principio, autorrevolmente (e per me in via definitiva e preclusiva) affermato dalla Commissione paritetica che dichiara cessate le funzioni prefettizie in Sicilia, quale diretta emanazione del Governo centrale, trova riscontro nello speciale congegno dell'autonomia realizzata dalla Sicilia.

« Una soluzione diversa non sarebbe conciliabile con il complesso delle norme statutarie e con la direttiva fondamentale ed unitaria che tutte le anime e le giustifica.

« Per intendere il significato essenziale dello Statuto siciliano bisogna evitare la deplorevole confusione che si fa, per dare una parvenza di legittimità alle resistenze frapposte alle realizzazioni siciliane, tra regioni di diritto comune e regioni a statuto speciale.

« E' inutile che mi diffonda su tale argomento che non potrà certamente influenzare le vostre decisioni.

« Mi basta accennare al fatto che l'Alta Corte, in varie occasioni, ha chiarito le cose re-

« spingendo i ricorsi del Commissario dello Stato laddove essi si sono ispirati o sono stati influenzati da tale confusione.

« Il fatto che la Costituzione, nel tracciare le direttive dell'ordinamento generale dello Stato, abbia fatto sopravvivere accanto alla Regione la provincia come circoscrizione amministrativa, nella quale operano organi di coordinamento e di controllo come diretta emanazione del Governo centrale, non ha per nulla inteso restringere o menare i poteri e le facoltà degli organi della Regione siciliana.

« Il che è dimostrato da ineccepibili argomenti sia di carattere formale come di carattere sostanziale.

« Dal lato formale il fatto che lo Statuto siciliano è stato inserito come un corpo organico di norme a sè stante, facente parte integrante della Costituzione della Repubblica senza alcuna modifica, implica che la legge costituzionale operante nella discriminazione dei poteri tra organi centrali dello Stato e organi regionali è soltanto lo Statuto siciliano.

« Le altre disposizioni della Costituzione operano soltanto per ciò che concerne la legittimità sostanziale delle leggi ordinarie emanate dall'Assemblea regionale. Quella riguardante la materia delle circoscrizioni provinciali e dei relativi organi potrebbe, se mai, avere un qualche riflesso di indole sostanziale nel senso di consentire — senza che così si possa incorrere nel vizio di in costituzionalità sostanziale — una interpretazione estensiva delle norme dello Statuto per quanto riguarda l'ordinamento amministrativo — all'interno della Regione — de liberato dalle leggi della Regione medesima.

« Dal lato sostanziale la diretta ingerenza degli organi centrali dello Stato è soltanto giustificata dal fatto che la Regione di diritto comune è concepita come un ente locale avente limitate attribuzioni di carattere amministrativo. Giacchè la facoltà di emanare norme di legge conferita ai consigli regionali anzitutto non costituisce attribuzione di potestà legislativa primaria e in secondo luogo è sottoposta a controlli di legittimità o di merito nonchè ad approvazione da parte degli organi governativi centrali.

« Fatte queste indispensabili premesse è agevole porre i termini del problema che

« trova la sua soluzione nel disegno di legge in esame.

« L'articolo 1 mette in chiaro tali termini richiamando le norme statutarie che legitimano le soluzioni adottate dalle norme successive, ciascuna delle quali è congegnata in modo da rendere manifesta all'inter prete la rigorosa osservanza dei limiti delle attribuzioni degli organi della Regione.

« Scopo della legge è quello di consentire il libero esercizio dei poteri di competenza del Governo regionale.

« La discriminazione di tali poteri è stata fatta, come indica la direttiva che anima tutto il congegno del disegno di legge e come chiarisce ogni singola norma, identificando quelli che — secondo lo Statuto — appartengono al Governo regionale e mettendoli al confronto con quelli che tuttavia esercitano i prefetti e gli organi ed uffici da essi dipendenti, secondo la legislazione dello Stato recepita dalla legge regionale n. 3.

« Da tale discriminazione è risultato che non vi è alcun aspetto delle funzioni del prefetto e degli organi ed uffici dipendenti che non rientri nelle attribuzioni politiche ed amministrative degli organi della Regione.

« Comunque le norme del disegno di legge e quelle da esso richiamate sono strettamente contenute nei limiti di tali attribuzioni e se per avventura vi fossero residui, essi non potrebbero in nessun caso legittimare il mantenimento da parte dello Stato delle prefetture come uffici propri.

« L'articolo 20 dello Statuto costituisce la norma fondamentale che fissa, in forma positiva, questo principio che — come vedremo — è riconfermato e più specificatamente articolato dagli articoli 21 e 31, mentre l'articolo 15 prevede espressamente l'abolizione delle prefetture.

« L'articolo 20 infatti, dopo aver precisato che il Presidente e gli Assessori « svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17 » aggiunge: « sulle altre non comprese negli articoli 14 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ».

« E' anche prevista la loro responsabilità (del Presidente e degli Assessori) oltre che di fronte all'Assemblea regionale anche di fronte al Governo dello Stato.

« Ad escludere nel modo più radicale la

« conciliabilità del Prefetto con l'istituto di « autonomia speciale proprio della Regione si- « ciliana provvedono gli articoli 21 e 31 dello « Statuto.

« La Commissione paritetica di fronte al « chiaro disposto delle citate disposizioni sta- « biliva all'articolo 32: « Tutte le attribuzioni « del Ministero dell'interno in materia di enti « locali, territoriali ed istituzionali sono devo- « lute per la Sicilia all'Amministrazione re- « gionale, che vi provvede mediante un pro- « prio ufficio, che assume la denominazione « di Ufficio regionale per gli affari dell'in- « terno ».

« Con tale norma la Commissione parite- « tica si limitava ad una interpretazione del- « lo Statuto e non trasferiva poteri, essendo « questi già attribuiti dallo Statuto. Essa, pe- « raltro, essendo divenuti operanti gli organi « dello Statuto in virtù delle parziali norme « di attuazione contenute nel D.L.C.P.S. 25 « marzo 1947, n. 204, non richiede altra ma- « nifestazione legislativa degli organi centra- « li e viene ricordata solo per la sua esatta « corrispondenza allo Statuto.

« Non è sembrato necessario riprodurla per « non creare equivoci sulla portata del dise- « gno di legge, che si limita ad organizzare i « poteri e le funzioni del Governo regionale « all'interno della Regione salvo il richiamo « a titolo di raffronto, di cui all'articolo 17 del « disegno di legge.

« L'esercizio della piena facoltà della Re- « gione di legiferare nella materia, derivante « dalla immediata efficacia delle norme dello « Statuto, è peraltro riconfermato dalla legge « dello Stato (cit. D.L.C.P.S. 25 marzo 1947) « che, a conclusione del testo di norme di at- « tuazione, dispone (art. 17): « Le disposizio- « ni del presente decreto rimarranno in vi- « gore fino a quando non sarà altrimenti di- « sposto dalle leggi regionali. »

« Si può adunque considerare per certo, « senza la necessità di alcun accordo normati- « vo (che può se mai riguardare soltanto tra- « sferimenti di uffici o di personale), che il « Governo centrale non ha più istituzional- « mente alcuna diretta ingerenza nella vita « amministrativa della Regione.

« Il potere esecutivo, è infatti, in gran par- « te, assorbito dal Governo regionale in virtù « dei poteri propri della Regione (che hanno « riscontro nella sua potestà legislativa) e, « per i residui, dalla rappresentanza istituzio-

« nale attribuita dall'articolo 21 dello Statu- « to al Presidente della Regione.

« L'articolo 21 dopo avere precisato che il « Presidente della Regione è capo del Go- « verno regionale e rappresenta la Regione « aggiunge: « Egli rappresenta altresì nella « Regione il Governo dello Stato, che può tut- « tavia inviare temporaneamente propri com- « missari per l'esplicazione di singole funzioni « statali »

« Che si tratti di una rappresentanza isti- « tuzionale non può porsi in dubbio. Dal che « consegue che essa non può essere revocata « o modificata per atti di volontà dell'organo « governativo centrale, salvo l'eccezionale in- « vio di commissari per l'esplicazione di sin- « gole funzioni statali, in conformità all'ul- « timo capoverso del predetto articolo 21, sul « quale torneremo di qui a poco.

« Consegue, ancora, che non è concepibile « una rappresentanza organica del Governo « centrale da parte dei prefetti, quale che sia « la sfera entro la quale tale rappresentanza « possa considerarsi contenuta secondo l'ordi- « namento amministrativo dello Stato; anche « quando cioè il Prefetto si dovesse conside- « rare rappresentante politico del Consiglio « dei Ministri nel suo complesso anziché del « Ministro dell'interno e degli altri ministri « singolarmente considerati.

« Tanto meno potrebbe giustificarsi la rap- « presentanza da parte del Prefetto relativa- « mente alle attribuzioni del Ministro dello « interno cioè quelle di controllo sugli enti « locali e di responsabilità dell'ordine pub- « blico e della sicurezza generale.

« Perchè tali dirette attribuzioni il Mini- « stro dell'interno ha perduto, in Sicilia, in « virtù dei poteri attribuiti dalla Costituzione « al Governo regionale.

« Per quanto si riferisce specificatamente « all'ordine pubblico, i poteri del Governo re- « gionale e del Presidente della Regione sono « inattaccabili attraverso una qualsiasi diretta « ingerenza del Ministro dell'interno, tramite « i prefetti. Infatti, l'articolo 31 precisa che il « Governo dello Stato può « assumere la di- « rezione dei servizi di pubblica sicurezza a « richiesta del Governo regionale, congiunta- « mente al Presidente dell'Assemblea, ed in « casi eccezionali di propria iniziativa quando « siano compromessi l'interesse generale del- « lo Stato e la sua sicurezza ». Il che esclude « che il Governo centrale possa avere una di-

« retta rappresentanza in Sicilia per il mantenimento dell'ordine pubblico, o che possa in tale materia disporre discrezionalmente l'invio di un proprio commissario in forza dell'articolo 21, dovendo per tal materia concorrere i presupposti particolari previsti dall'articolo 31 ed essendo necessario un deliberato collegiale del Consiglio dei ministri, naturalmente soggetto al sindacato di legittimità come ogni atto amministrativo ed a quello di costituzionalità.

« Volendo penetrare lo spirito della norma in esame, risulta di chiarissima intelligenza che il legislatore costituzionale si è prefisso lo scopo di impedire che, con la scusa del mantenimento dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno possa violare le libertà dei cittadini siciliani, sia in senso strettamente individuale come e soprattutto in senso collettivo, sotto il quale profilo esse trovano la loro appropiata tutela nelle norme dello Statuto regionale.

« L'autonomia nel suo più alto significato di conquista democratica si esprime e si realizza nelle sue garanzie di fronte agli sconfignimenti del Governo centrale, dei quali è già fin troppo ricca la nostra breve esperienza parlamentare.

« I due pilastri su cui poggiano tali garanzie sono l'Alta Corte e la Direzione della polizia, della quale il Governo regionale non può abusare, avendo — in questo caso — lo Stato la pronta possibilità di avvalersi del secondo capoverso dell'articolo 31 dello Statuto.

« Menomare tali garanzie significa violare quelle libertà democratiche che la Costituzione ha riconosciuto al popolo siciliano, libertà che si concretizzano nel pieno esercizio dei poteri degli organi regionali che a loro volta sono espressione di una sfera singolare ben definita della sovranità popolare.

« La confusione che sino ad oggi si è fatta su tale delicata materia ferisce profondamente la sensibilità e la dignità del popolo siciliano e non contribuisce certamente a rafforzare quei vincoli di unità italiana che l'istituto autonomistico ha inteso riconfermare, inserendo le facoltà costituzionali e la libertà del popolo siciliano nel quadro del nuovo stato democratico preconizzato dalla Costituzione della Repubblica.

« Tanto più lo Stato italiano può realizzare onorevolmente i suoi scopi, essere cioè

« espressione di progresso, di civiltà e di democrazia, quando più i suoi organi responsabili si mostrino rispettosi della Costituzione e della libertà che essa dichiara di garantire articolandone in una rigorosa discriminazione di attribuzioni di poteri. »

Noi condividiamo pienamente quanto è stato scritto dall'onorevole Cacopardo in questa relazione. Non c'è dubbio, pertanto, che noi dobbiamo procedere oltre e dobbiamo approvare l'articolo 1 del disegno di legge Cacopardo. Guai se non facessimo ciò! Se non lo facessimo non faremmo altro che suicidarcici. Lo dico sinceramente: questo articolo 1 ha un valore, è fondamentale. Rinunciare ai poteri che spettano al Presidente della Regione in base all'articolo 31 dello Statuto, mantenendo ancora in Sicilia i prefetti quale organo del potere centrale, sarebbe, lo dico sinceramente, per la particolare autonomia della Sicilia, un suicidio; noi completamente rinunceremmo a quella che è la particolare autonomia della Sicilia sancita dal nostro Statuto e riconosciuta dall'articolo 116 della Costituzione della Repubblica. Peraltro, e concludo, volendo fare un'osservazione a quanto ha detto l'onorevole La Loggia, mi permetto rilevare che la stessa responsabilità del Presidente e degli Assessori sarebbe grandemente diminuita e verso il Governo dello Stato e verso l'Assemblea se, per l'attività amministrativa di cui si parla all'articolo 20, il Governo regionale dovesse servirsi obbligatoriamente di organi alle dipendenze dirette del Governo dello Stato, cioè dei prefetti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Alle dipendenze dirette mai, non potrebbe essere.

MONTALBANO, relatore ff.. Ma sarebbe sempre una dipendenza, anche indiretta, e ci troveremmo in questa strana situazione: che per lo stesso fine ci sarebbero due direzioni e che, tante volte, le due direzioni — Presidente della Regione, Ministro dell'interno — potrebbero essere in contrasto l'una con l'altra; è assolutamente una cosa inconciliabile. Del resto, come giustamente ha detto l'onorevole Cacopardo, la Commissione paritetica, al riguardo, si è pronunciata e quanto ha stabilito è perfettamente esatto. Badate che della Commissione paritetica facevano parte proprio un funzionario del Ministero dell'interno, un prefetto, precisamente il prefetto Li Voti, e il commendatore Uccellatore, oggi

capo gabinetto del Ministro delle poste, allora Consigliere di Stato e capo di gabinetto del Ministro della marina mercantile — quindi due funzionari altissimi dello Stato italiano — e che anch'essi hanno approvato le norme di attuazione ritenendole perfettamente conformi a quanto stabilisce lo Statuto siciliano. Concludo, quindi, pregando i colleghi della Assemblea di volere approvare l'articolo 1 del disegno di legge Cacopardo. (Applausi)

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Castrogiovanni, Gallo Concetto, Cosenzino, Cristaldi, Caltabiano, Ramirez, Franchina, Nicastro e Luna hanno chiesto, sullo articolo 1, la votazione per appello nominale.

MAROTTA. Dovremmo consacrare questa unanimità, approvando l'articolo 1 per acclamazione!

MONTALBANO, relatore ff.. D'accordo!

CASTROGIOVANNI. D'accordo; ritiro la richiesta di votazione per appello nominale anche a nome degli altri firmatari.

MAROTTA. L'Assemblea all'unanimità deve approvare l'articolo 1 per acclamazione!

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti l'articolo 1.

(*L'Assemblea, in piedi, applaude*)

L'articolo 1 è approvato per acclamazione.

MONTALBANO, relatore ff.. Viva l'autonomia!

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Poichè è stato approvato l'articolo 1, che era motivo di perplessità e di preoccupazioni costituzionali, propongo che si continui la discussione degli articoli.

MONTALBANO, relatore ff.. Approviamo tutto il disegno di legge.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevoli colleghi, abbiamo approvato l'articolo 1, come ben ricorda il vice presidente della Commissione onorevole Stabile, e quindi saremmo già nell'ipotesi, in cui l'Assemblea si

è poc'anzi soffermata, di avere eliminata la questione più grossa che poteva determinare e porre un motivo ed una esigenza di urgenza della votazione; adesso entriamo nel dettaglio tecnico dell'organizzazione delle Procure della Regione.

Ci sono, in proposito, alcuni emendamenti proposti dall'Assessore alla sanità in rapporto a talune funzioni, nel campo sanitario, che oggi spettano ad altri organi provinciali e che vengono attribuite nel disegno di legge in esame, sia pure transitoriamente, alle Procure della Regione. Dovremo, quindi, addentrarci in un esame, oltre che giuridico e politico, squisitamente tecnico e di dettaglio. Pertanto io dovrei riproporre all'Assemblea la mia osservazione di poc'anzi. La votazione che abbiamo fatto credo che sgombri il terreno da qualsiasi dubbio. Sottoporrei pertanto all'Assemblea l'eventualità di continuare l'esame di questo disegno di legge con la collaborazione del suo relatore e proponente nonché presidente della Commissione. Io devo riproporre questa mia richiesta all'Assemblea; se questa crede di continuare a trattare l'argomento, lo faccia pure, ma penso che sarebbe opportuno avere la collaborazione tecnica dell'onorevole Cacopardo per l'esame dei successivi articoli. Credo che in questa richiesta non ci sia niente di eccezionale o di particolare poichè è stata già approvata la parte principale della legge.

COLAJANNI POMPEO. E' meglio approvare la proposta dell'onorevole Stabile, cioè di continuare i lavori.

STABILE. Si può andare avanti; terremo conto degli emendamenti; questi, però, non possono costituire motivo di sospensione dell'esame di tutto il disegno di legge.

BONFIGLIO. Si consideri che il Presidente della Commissione ha chiesto che si continui l'esame del disegno di legge anche in sua assenza. Non credo, quindi, che si manchi di delicatezza verso l'onorevole Cacopardo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non si tratta di delicatezza, ma di avere un appunto di competenza tecnica.

GALLO CONCETTO. Signor Presidente, devo dire che l'onorevole Cacopardo mi ha vivamente pregato di insistere presso di Lei perché si continui nell'esame del disegno di legge.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Andiamo avanti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Stabile, di continuare l'esame del disegno di legge.

(E' approvata)

Proseguiamo, quindi, nell'esame dei singoli articoli:

Art. 2.

« Le procure della Regione sono organi decentrali dell'Amministrazione regionale.

L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni di detti organi sono regolati dagli articoli seguenti. »

(E' approvato)

Art. 3.

« La Regione, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è ripartita in nove circoscrizioni amministrative.

Le Procure hanno sede nelle seguenti città: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. »

(E' approvato)

Art. 4.

« La Procura è retta da un Procuratore della Regione nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta.

Il Procuratore della Regione rappresenta, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto, il Governo regionale ed esercita le attribuzioni a lui demandate delle leggi e dai regolamenti.

Il Procuratore:

a) coordina l'attività degli uffici pubblici regionali e degli enti locali in conformità alle direttive impartite dal Governo regionale nell'esercizio delle sue attribuzioni statutarie richiamate dall'articolo 1 della presente legge;

b) vigila sull'andamento delle amministrazioni di cui al comma a) ordinando le necessarie indagini;

c) propone al Governo regionale l'adozione dei provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio;

d) provvede, in conformità alle direttive impartite dal Presidente della Regione, nell'esercizio dei poteri attribuiti al Governo regionale dall'articolo 31 dello Statuto, al mantenimento dell'ordine pubblico, nell'ambito della circoscrizione cui è preposto.

A tale fine sovraintende alla pubblica sicurezza e ne coordina i servizi.

Può richiedere al Presidente della Regione l'impiego delle forze armate dello Stato nei limiti in cui il Presidente può disporre in conformità a quanto stabilito al primo comma del citato articolo 31 dello Statuto regionale;

e) presiede gli organi consultivi, di controllo e di giurisdizione amministrativa aventi sede nella circoscrizione della Procura;

f) esercita, nell'ambito della Procura, le attribuzioni demandate ai prefetti dalla legge comunale e provinciale con le modifiche previste dalla presente legge, nonché dalle altre disposizioni riguardanti materie di competenza regionale a norma dello Statuto. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a proposito di questo articolo debbo ripetere qualche osservazione accennata in sede di discussione generale. Non mi occupo delle lettere precedenti perché sono la conseguenza dell'articolo 1 che l'Assemblea ha votato e non potrei, a tale proposito, far altro che ripetere delle osservazioni che sono state superate dalla votazione; ma voglio considerare il problema nei confronti della lettera f) di questo articolo, laddove si parla delle attribuzioni che al Procuratore della Regione vengono demandate in ordine al controllo sugli enti locali; cioè laddove si trasferiscono al Procuratore della Regione le attribuzioni che il Prefetto in atto ha in materia di controllo delle amministrazioni autonome.

Vero è che questa è stata, dall'onorevole Capodanno, definita una legge di primo avvio per la riforma amministrativa della Regione siciliana ma non è men vero che nel momento in cui noi andiamo a votare l'articolo in esa-

me, e soprattutto la lettera f) di questo articolo, noi riaffermiamo, nel campo del controllo sulle amministrazioni comunali e provinciali, dei poteri di controllo che generalmente, anche in questa Assemblea quando si sono discusse gli statuti di previsione della Regione, sono stati criticati; intendo con ciò riferirmi ai poteri che in atto ha il Prefetto, ai poteri prefettizi. In altri termini, per dirla in parole diverse, noi qui sostituiamo ad un Prefetto dello Stato un Prefetto della Regione. Il problema, nei confronti della autonomia finanziaria e della autonomia amministrativa dei comuni, non cambia affatto.

Dobbiamo proporci questo quesito: siamo noi nei limiti dell'indirizzo fissato dall'articolo 16 dello Statuto della Regione il quale stabilisce che nell'ambito della Regione siciliana l'ordinamento amministrativo sarà votato dalla prima (e noi siamo propria la prima) Assemblea regionale sulla base dei principi della più ampia autonomia finanziaria dei comuni? E' questo il quesito che ieri sera ho accennato, ma che stamattina io ripropongo all'esame dell'Assemblea perchè questa è una materia sulla quale dobbiamo riflettere. Noi siamo la prima Assemblea, quella a cui è demandata la riforma amministrativa della Regione siciliana secondo l'indirizzo posto dall'articolo 16 dello Statuto. Noi dobbiamo qui proporci e risolvere il quesito se la lettera f) dell'articolo in discussione rispetti quei limiti e quel l'indirizzo fissato dallo Statuto della Regione siciliana.

FRANCHINA. Ma questo articolo serve a stabilire che i prefetti non hanno più alcuna funzione. In seguito saranno presi altri provvedimenti.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Noi qui demandiamo al Procuratore della Regione gli stessi poteri del Prefetto: avrà cioè quei poteri di controllo di legittimità e di merito sugli atti amministrativi, che in atto ha il Prefetto; il Procuratore della Regione può quindi avere, nell'ambito amministrativo dei comuni, la stessa ingerenza del Prefetto.

PAPA D'AMICO. Una funzione di controllo deve averla sempre.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Se dobbiamo affermare questo o no, lo dirà l'Assemblea; ma devo far rilevare all'Assemblea

che nella disposizione di cui ci occupiamo si stabilisce proprio questo. E debbo dire che, forse, ciò può apparire non troppo ortodosso nei confronti dell'indirizzo fissato dall'articolo 16 dello Statuto.

Devo fare, poi, un'altra osservazione in riferimento alla lettera e) di questo articolo, ladove si demanda al Procuratore della Regione il potere di presiedere gli organi consultivi di controllo e di giurisdizione amministrativa aventi sede nella circoscrizione della procura. Qui entriamo in un altro campo ugualmente delicato; noi attribuiamo, cioè, al Procuratore della Regione, la presidenza di un organo di giurisdizione amministrativa e questa innovazione può dar luogo a qualche dubbio dal punto di vista della competenza e, quindi, dal punto di vista della costituzionalità della norma. Si tratta dell'organizzazione degli organi di giurisdizione amministrativa. Lo Statuto della Regione in materia di giurisdizione amministrativa ha una norma che concerne il decentramento degli organi di giurisdizione amministrativa aventi sede in Roma, ad esempio il Consiglio di Stato, e stabilisce che con legge ne sarà disposto il decentramento. Peraltra, che in questa materia occorra una legge che modifichi l'ordinamento della giurisdizione amministrativa, risulta dagli stessi principi della Costituzione. E' questo, quindi, un altro punto su cui devo richiamare l'attenzione dell'Assemblea perchè in realtà a me sembra che questa norma offra seri motivi di perplessità.

GERMANA'. Lei parla a titolo personale?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Parlo come tecnico, se mi consente, perchè questa legge dobbiamo valutarla in tutti i suoi aspetti. Io ritengo che questa norma offra luogo a dubbi e perplessità di carattere costituzionale, dal punto di vista della nostra competenza, e quindi desidero sottoporre il problema alla Assemblea perchè sia discusso in questa sede e sia adottata la soluzione dopo una discussione esauriente. I due quesiti sono: se noi dobbiamo riconfermare al Procuratore della Regione tutti i poteri che il Prefetto ha in atto relativamente ai controlli sulle amministrazioni comunali e provinciali e se dobbiamo proprio in questo articolo stabilire che il Procuratore della Regione abbia il potere di presiedere gli organi di giurisdizione amministrativa, ovvero se questo problema noi

dobiamo accantonarlo, sia pure temporaneamente, per farne oggetto eventualmente di un titolo aggiuntivo, concernente la tutela dei diritti e degli interessi lesi dagli atti della pubblica amministrazione regionale.

CALTABIANO. Presenta un emendamento?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non presento alcun emendamento. Chiedo la sospensiva sulle lettere e) ed f).

STABILE. Forse è meglio ponderare questo punto.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevoli colleghi, dissento profondamente dal concetto espresso dall'Assessore La Loggia. Si deduce, dal suo ragionamento, che noi avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto la riforma amministrativa integrale. Anzichè fare la riforma amministrativa....

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non ho detto questo.

CASTROGIOVANNI. Io ho detto: si deduce. Avremmo dovuto attuare integralmente gli articoli 15 e 16 dello Statuto siciliano. Non lo abbiamo fatto. Avremmo dovuto, cioè dare un diverso ingranaggio a tutto l'ordinamento amministrativo della Regione siciliana. Avremmo dovuto attuare quell'ampia autonomia che avrebbe escluso il controllo di merito su cui si soffermava molto giustamente l'onorevole La Loggia. Ora, dice l'onorevole La Loggia: noi, attribuendo al Procuratore della Regione i poteri che sono attribuiti al Prefetto, convalidiamo l'istituto. No, onorevole La Loggia. Questo è il punto del dissenso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non la istituzione.

CASTROGIOVANNI. Noi convalidiamo tutto l'ingranaggio attuale, compreso il controllo di legittimità e di merito. Su questo punto è il dissenso. Invece il valore della lettera f) di questo articolo, che ci accingiamo a votare, è diverso. Con questo articolo, in sostanza, noi constatiamo che la riforma amministrativa non si è fatta, constatiamo che secondo l'attuale ingranaggio amministrativo esistono queste funzioni e questo controllo, ed affermiamo dopo queste constatazioni che, momentanea-

mente, addentrando in questo binario amministrativo, queste funzioni noi le riceviamo dal Centro e le attribuiamo a noi. Ciò, fermo restando, chiaramente, nella mente di ognuno di noi, che siamo tenuti, e spero prossimamente — non lo si può dire, ma lo dico — ad attuare la riforma amministrativa con la quale noi rinuncieremo a quelle funzioni, che in via assolutamente volontaria e transitoria, abbiamo attribuito a noi stessi, proprio per recidere ogni legame di dipendenza delle provincie dallo Stato. Questo nostro atto, peraltro, non suona ostilità verso lo Stato, ma è necessario per l'attuazione dello Statuto. Con questa legge noi prendiamo chiaramente posizione e diciamo che, seppure rimaniamo per ora su vecchi binari, resta inteso che dobbiamo mutare l'organizzazione amministrativa della Regione, perché questo è l'obbligo che ci impone lo Statuto. La potestà in questa materia, nella Regione, compete al Presidente della Regione; dopo la nomina del procuratore per le singole ex provincie attuali procuratie, sarà delegata al Procuratore della Regione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Volevo aggiungere un'altra considerazione, ed è questa: ho fatto una richiesta di sospensiva per le due lettere e) ed f) dell'articolo e specialmente per la lettera e). In articoli successivi, infatti, noi parleremo del comitato di controllo, e in quella sede potremo anche adottare una diversa soluzione per quanto riguarda il riesame di merito degli atti amministrativi. Quindi il trasferire sin da ora sic et *simpli-citer* al Procuratore della Regione tutti i poteri del Prefetto, potrebbe compromettere la possibilità di adottare altre soluzioni nel campo delle attribuzioni del comitato di controllo, in ordine al riesame di merito degli atti amministrativi.

Chiedo quindi di sospendere l'esame delle due lettere e) ed f) fino a quando non avremo votato l'articolo che riguarda il comitato di controllo.

Se siete di parere contrario respingete la richiesta di sospensiva, ma dovranno poi restare agli atti le osservazioni del Governo e quelle di ciascuno dei deputati.

MONTALBANO, relatore ff.. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, relatore ff.. Ricordo che l'argomento è stato discusso in sede di Commissione e questa discussione è riportata nel verbale della riunione. Ne do lettura per ricordare le opinioni espresse in quella riunione dall'onorevole La Loggia.

« L'onorevole La Loggia osserva, a proposito della lettera b) che mentre l'articolo 31 dello Statuto prevede una attribuzione di poteri al Governo regionale, la dizione posta nell'articolo in esame, invece, nella quale si parla di esercizio di tali poteri, potrebbe fare pensare ad una attribuzione di poteri al procuratore.

« L'onorevole Montalbano propone la soppressione della lettera d) e che, per quel che concerne i poteri di polizia, si adotti il criterio seguito dalla Commissione paritetica. Dichiara di essere contrario all'istituto prefettizio non soltanto per quel che riguarda la dipendenza dal Governo centrale, ma anche per la questione di merito, ed è contrario all'attribuzione al Procuratore di questa somma di poteri, che, sia pure in modo attenuato, è stata però riprodotta nell'articolo in esame; attribuzione che, mentre poteva essere giustificata allorché si instaurò tale regime nel periodo dell'impero napoleonico con l'accentramento di tutti i poteri centrali, nelle varie provincie, nella persona di un rappresentante, non può più trovare alcuna giustificazione oggi. È d'avviso quindi di che, affermando il principio dell'assunzione di tutti i poteri da parte del Governo regionale, debbano ridursi quanto più è possibile le attribuzioni politiche del procuratore. Per le superiori considerazioni dichiara che voterà contro le lettere a), b), c), f) ed a favore della lettera e). Per quel che riguarda la inserzione nell'articolo in esame di un comma relativo alle attribuzioni del vice-procuratore, si dichiara favorevole.

« L'onorevole La Loggia rileva che le osservazioni dell'onorevole Montalbano riproducono in sostanza la questione da lui posta in preliminare e precisamente il problema relativo all'ordinamento e al controllo degli enti locali; controllo da attuarsi attraverso sistemi che si inquadrino nei principi fissati dagli articoli 15 e 16 dello Statuto e, cioè

« libertà e ampia autonomia finanziaria dei comuni. »

In sede di Commissione abbiamo proprio parlato della questione fondamentale di merito, quella dell'autonomia comunale, ed anche e soprattutto dell'autonomia finanziaria dei comuni. « Dunque, per quanto riguarda » — è sempre l'onorevole La Loggia che parla — « le attenuazioni dell'istituto prefettizio per i controlli, potrà provvedersi al riguardo in seguito in occasione dell'esame dei singoli articoli. »

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La stessa cosa dico adesso.

MONTALBANO, relatore ff.. Continuo la lettura del verbale:

« L'onorevole Caccopardo si associa al pensiero espresso dell'onorevole Montalbano relativamente alla rettifica dell'istituto prefettizio come istituto a sé stante e non soltanto come aspetto di una definizione di rapporti tra lo Stato e la Regione. Ricorda però che il criterio che lo ha guidato nella elaborazione del suo progetto è stato quello di non intaccare profondamente tale istituto ritenendo per motivi di opportunità politica prefettibile non attuare subito integralmente ciò che invece è nella aspirazione comune di tutti i parlamentari regionali. Con il progetto di riforma amministrativa proposto dal Governo si ridurrebbero le attribuzioni del procuratore al solo campo amministrativo e ciò potrebbe far pensare che la Regione abbia voluto togliere all'istituto prefettizio soltanto tali attribuzioni; invece lo spirito che lo ha animato nel predisporre il suo progetto è stato quello di trasferire dall'istituto prefettizio statale alla Regione tutte quelle attribuzioni, specie di ordine politico, che il prefetto nell'attuale ordinamento dello Stato detiene e che, in base alla Costituzione, appartengono alla Regione. »

In un altro verbale della Commissione si legge (questo è il punto della decisione: prego i colleghi di prestarmi attenzione): « Il disegno di legge vuole costituire una chiara interpretazione dei poteri attribuiti al Governo regionale. Si sono introdotte delle attenuazioni dei poteri del prefetto, allo scopo di rendere la legge più idonea e più rispondente alle finalità poste dallo Statuto. Questo primo atto legislativo vuole essere il primo capitolo della impostazione della

«azione della Regione tendente alla affermazione dei propri poteri. Se si fosse previsto un sistema di controlli diverso da quello in atto esercitato dalle prefetture, ci si sarebbe impelagati in un problema di merito, che invece sfugge al principio di natura prettamente politica cui è ispirato il disegno di legge.»

Quindi, è anche nel desiderio di tutti noi (e dicendo noi, non parlo soltanto dei deputati del mio gruppo, ma, credo, dei deputati di tutti i settori) che si proceda, come diceva bene l'onorevole Cacopardo, per gradi. E' oggi necessario approvare anche la lettera f) dell'articolo 4, perchè, se non l'approvassimo, per considerazioni relative alle nostre preoccupazioni sul controllo di merito, potrebbero sorgere delle questioni in seguito; si potrebbe sostenere che, non avendo noi tolto questa attribuzione ai prefetti, essa debba rimanere ai prefetti stessi.

Quindi, soltanto per questa ragione, purchè si sia su questo punto precisi e fermi, io, pur facendo quelle riserve che ho già fatte in Commissione per quanto riguarda la necessità della più ampia autonomia amministrativa e anche finanziaria dei comuni, ritengo che è bene che noi oggi votiamo anche la lettera f) dell'articolo 4, ferma restando la nostra volontà di provvedere al più presto — e potremo farlo nella nuova legge comunale e provinciale o in altre leggi speciali — ad introdurre quelle nuove norme, relativamente ai controlli, che riterremo opportune per arrivare allo scopo che tutti quanti ci prefiggiamo: rendere l'autonomia dei comuni effettiva e non semplicemente vaga, indecisa e indeterminata come è stata fino ad oggi.

Per questo io dichiaro che il mio gruppo voterà per l'approvazione anche della lettera f), e credo che anche gli altri colleghi voteranno a favore.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Insisto nella mia proposta, perchè si stralcino dallo articolo le lettere e) ed f) e si rinvii l'esame della lettera e) alle disposizioni finali e quello della lettera f) agli articoli che trattano del Comitato di controllo, salvo, in sede di coordinamento, di riportare la materia all'articolo 4.

PRESIDENTE. Sospensiva fino a quando?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Eccellenza, gli articoli sul comitato di controllo sono dall'8 al 12; quindi la sospensiva per la lettera f) potrebbe essere breve. Invece, per la lettera e), penso che dovremmo rimandarla alle disposizioni finali della legge.

BIANCO. Onorevole La Loggia, faccia una proposta di rinvio di queste lettere ad un altro articolo, invece che una proposta di sospensiva.

MONTALBANO, relatore ff.. Su questo potremmo essere d'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. E' la stessa cosa; ho chiesto la sospensione della votazione su queste lettere per poterle esaminare nella discussione dei successivi articoli; si potrà vedere poi in un coordinamento definitivo se esse dovranno restare come lettere e) ed f) dell'articolo in esame, oppure dovranno diventare articoli a parte.

CALTABIANO. C'è la proposta di accantonare le due lettere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole La Loggia.

(E' approvata)

Metto ai voti l'articolo 4, escluse le due lettere e) ed f).

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

« Il Procuratore, in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza, è sostituito da un Vice Procuratore. »

Il Vice Procuratore esercita, inoltre, le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e quelle che gli vengono delegate dal Procuratore. »

(E' approvato)

Art. 6.

« Il Procuratore dipende dal Presidente della Regione ed esegue le disposizioni dei

vari Assessori nelle materie di loro competenza. »

(E' approvato)

Art. 7.

« I Procuratori sono scelti, in conformità a quanto dispone il primo comma dell'articolo 4, tra i funzionari regionali che appartengono almeno al grado V del ruolo organico del personale dell'Amministrazione regionale degli enti locali. »

(E' approvato)

Art. 8.

« Presso la Procura è istituto un Comitato di controllo.

Salvo quanto verrà disposto dalla legge concernente l'ordinamento degli enti locali, e salvo quanto stabilito dagli articoli seguenti, il Comitato di controllo esercita le attribuzioni attualmente demandate dalle leggi e dai regolamenti al Consiglio di prefettura ed alla Giunta provinciale amministrativa. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Per quanto riguarda la materia del controllo dovremmo esaminare il problema, in relazione alla osservazione che poc' anzi ho avuto l'onore di sottoporre all'Assemblea. Io, a questo proposito, vorrei presentare degli emendamenti, per coordinare questo disegno di legge che è all'esame dell'Assemblea con l'altro disegno di legge, che il Governo ha presentato e che è ora all'esame della prima Commissione, e sul quale la prima Commissione ha preso ieri le sue prime deliberazioni.

Anche in quel disegno di legge, in cui si prevedono gli organi amministrativi locali, organi intermedi che si chiameranno distretti, si stabilisce l'istituzione di un comitato di controllo. E' previsto, però, che di tale comi-

tato di controllo facciano parte dei membri che saranno l'espressione di un collegio elettivo e che saranno preposti all'amministrazione dei distretti, che con quel disegno di legge vengono creati.

Se il Presidente consente vorrei, per chiarire il mio pensiero, trattare anche degli articoli 9, 10, 11 e 12 che concernono il comitato di controllo.

Anzi propongo che per ragioni di organicità si faccia unica discussione sugli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

La composizione del comitato di controllo secondo il disegno di legge che stiamo discutendo è quella prevista dal seguente articolo 11 :

« Il Comitato di controllo, per la esplicazione delle funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 9, è composto dal Procuratore, o da chi ne fa le veci, che lo presiede, dall'Ispettore di procura, dall'Intendente di finanza, da due consiglieri di procura designati al principio di ogni anno dal Procuratore, dal Ragioniere capo della Procura, da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale fra esperti della pubblica amministrazione, di età non inferiore ad anni 30, iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione.

« Il Procuratore e l'Intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di procura, un funzionario di ragioneria della procura ed un funzionario dell'Intendenza.

« I supplenti intervengono nelle sedute del Comitato solo quando mancano i membri effettivi delle rispettive categorie.

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri.

« A parità di voti prevale il voto del Presidente.

« Allorquando il Comitato di controllo esercita le funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9, si compone del Procuratore, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, di due consiglieri di procura designati al principio di ogni anno dal Procuratore e dei due mem-

« bri più anziani fra quelli eletti dall'Assemblea regionale. L'anzianità è desunta dalla precedenza della nomina ed, a pari anzianità di nomina, dall'età.

« In caso di assenza o di impedimento i consiglieri di procura sono sostituiti dal supplente, ed i membri anziani eletti dall'Assemblea regionale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza. »

Inoltre al successivo articolo 12, si dice:

« Il Comitato di controllo, per l'esplicazione delle funzioni di cui alla lettera e) dello articolo 9 è composto dal Procuratore, o da chi ne fa le veci, che lo presiede; dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro; da due membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea regionale fra gli esperti in materia di beneficenza pubblica ed opere pie o che ne siano particolarmente benemeriti; da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle organizzazioni dei lavoratori; da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; dal Consigliere di procura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, che è membro di diritto; dal Ragioniere capo di procura che è membro di diritto.

« Alle sedute nelle quali vengono discusse questioni generali interessanti l'organizzazione della beneficenza pubblica ed opere pie nella circoscrizione, interviene, con voto consultivo, il Presidente dell'Ente comunale di assistenza del capoluogo.

« Nelle circoscrizioni che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri effettivi da eleggersi dall'Assemblea regionale e dalle organizzazioni dei lavoratori sono tre in luogo di due. »

Ora, nel disegno di legge che è, invece, all'esame della Commissione e precisamente nell'articolo di esso che concerne l'esercizio del controllo, si stabilisce che il comitato di controllo è costituito, in primo luogo, da un Presidente, scelto dal Presidente della Regione. Facendo il coordinamento tra le due leggi, il Presidente potrebbe essere il Procuratore della Regione, perché è già scelto dal Presidente della Regione in quanto è da lui nominato.

Poi il comitato è composto:

« 1) - di tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti della pubblica amministrazione, di età non inferiore agli anni 30, iscritti nelle

« liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione provinciale;

« 2) di tre membri effettivi e tre supplenti scelti dal Presidente della Regione, su proposta dei capi delle rispettive amministrazioni, tra i funzionari dei ruoli regionali delle amministrazioni degli enti locali e delle finanze di grado non inferiore all'ottavo ».

La composizione del comitato previsto dal disegno di legge in esame dovrebbe, pertanto, essere modificata, nel senso che quei membri che sono eletti dell'Assemblea regionale dovrebbero, invece, essere scelti dalle amministrazioni delle provincie.

Ma, oltre a tutto quanto è stato detto sulla composizione, bisogna fare, soprattutto, qualche considerazione che riguarda il merito. Secondo il disegno di legge all'esame della prima Commissione, il controllo si svolgerebbe come disposto nei seguenti articoli:

Articolo 35: « Le deliberazioni degli organi collegiali della provincia, dei comuni e dei consorzi comunali e provinciali devono essere immediatamente pubblicate nell'albo pretorio e restarvi affisse per 15 giorni consecutivi.

« Le deliberazioni, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati, debbono inoltre essere inviate alla competente commissione di controllo entro 8 giorni dalla loro emanazione; decorso tale termine, esse si intendono decadute. »

Articolo 36: « Le deliberazioni non sottoste al controllo di merito a norma del successivo articolo 36 divengono esecutive se entro venti giorni dalla data del loro ricevimento non venga emesso dalla commissione alcun provvedimento.

« Le deliberazioni affette da vizi di legittimità sono annullate con ordinanza motivata.

« Le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati divengono esecutive al compimento del periodo di affissione prescritto dal 1° comma dell'articolo 35. »

Articolo 37: « Il controllo di merito consiste nella richiesta motivata rivolta dalla commissione di controllo agli enti deliberanti di riesaminare la deliberazione nella quale sia stato riscontrato un vizio di merito.

« Tale forma di controllo è limitata alle deliberazioni per le quali la legge dello Stato 9 giugno 1947, n. 530, prescrive l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Le deliberazioni divengono esecutive se la richiesta di riesame non è fatta entro 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni medesime.

« Le deliberazioni, delle quali la commissione abbia chiesto il riesame, sono inefficaci, ma possono essere rinnovate a maggioranza assoluta dei componenti l'organo deliberante.

« La deliberazione rinnovata è soggetta al solo controllo di legittimità.

« Alla rinnovazione della deliberazione l'ente può procedere durante i periodi di amministrazione straordinaria.

« Il termine indicato nel terzo comma del presente articolo rimane sospeso se la Commissione chieda chiarimenti agli enti deliberanti.

« Se nelle deliberazioni sottoposte al controllo di merito sia riscontrato un vizio di legittimità, la commissione provvede a norma del secondo comma dell'articolo 36. »

Nasce, quindi, l'esigenza di un coordinamento, che può essere fatto anche per mezzo di emendamenti senza che sia necessario il rinvio in Commissione del disegno di legge che stiamo discutendo; non chiedo, quindi, che esso sia rimandato all'esame della Commissione.

Come vedete, in questo disegno di legge di iniziativa governativa che è all'esame alla prima Commissione, si propone una modifica notevole del sistema di controllo sugli atti amministrativi per quanto riguarda il controllo di merito. Questa modifica la si propone, sia tenendo conto di tutte le critiche che sono state fatte al sistema ora vigente che si ritiene limitatorio delle autonomie amministrative dei comuni, sia anche per ancorarsi a quelle disposizioni sull'argomento che, se pur non si riferiscono al nostro ordinamento, nascono dalla Costituzione della Repubblica.

Nella Costituzione della Repubblica si dice che appunto il controllo di merito avviene attraverso la richiesta di riesame. Vero è che le norme della Costituzione che riguardano la amministrazione comunale e provinciale non si riferiscono a noi, perché noi abbiamo in questo campo un potere esclusivo ed ampiissimo e siamo liberi di legiferare in materia amministrativa senza l'obbligo di attenerci agli schemi fissati dalla Costituzione della Repubblica per le altre regioni; ma non è meno vero che dalla Costituzione nascano determinati principi di indirizzo generale che noi

dobbiamo tenere presenti. Uno di questi principi è quello che riguarda il controllo di merito sull'attività delle amministrazioni.

Io avevo chiesto il rinvio dell'esame della lettera f) dell'articolo 4, appunto per poterlo riprendere adesso che stiamo esaminando il problema dei comitati di controllo. Nulla ci impedisce di approvare un emendamento, con il quale si possa coordinare quanto disposto da questa legge che stiamo discutendo con le disposizioni dell'altra legge che è all'esame della prima Commissione. Comunque, potremmo intanto stabilire che il controllo di merito deve essere esercitato in questa forma, e non nella forma prevista dalla legge 9 giugno 1947, le cui disposizioni sono riportate nelle disposizioni finali del disegno di legge dell'onorevole Cacopardo.

In questo senso proporò subito un emendamento alla Presidenza dell'Assemblea, pregando che sia inviato alla Commissione per l'esame.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

RAMIREZ. Possiamo sospendere la discussione? E' un argomento molto complesso e la Commissione ha bisogno di esaminarlo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Così penso anch'io. Presento subito l'emendamento.

PAPA D'AMICO. Quanto ha detto l'onorevole La Loggia ci induce a considerare che non è possibile discutere subito questa questione.

MONTALBANO, relatore ff.. Sono convinto che bisogna rinviare. Il problema è di stabilire a quando si debba rinviare.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è allora rinviato. Dovrà ora stabilirsi il termine di questo rinvio.

Sui lavori dell'Assemblea.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ho fatto presente stamattina al Presidente dell'Assemblea che il Presidente della Regione ha richiamato alla mia memoria come, in una riunione svoltasi, uno o due giorni prima che egli si assentasse, nel Gabinetto del Presidente dell'Assemblea, si fosse concordato, in me-

rito all'ordine dei lavori, che nella settimana entrante si sarebbe temporaneamente sospesa la sessione per riprenderla lunedì prossimo; e ciò perché il Presidente si apprestava a recarsi a Roma per sollecitare una udienza dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Repubblica, al fine di prospettare loro i problemi relativi alla legge costituzionale con cui si vorrebbe abolire la funzione dell'Alta Corte per la Sicilia.

A questa udienza del Presidente della Repubblica avrebbe dovuto partecipare, secondo quanto si era stabilito, anche il Presidente dell'Assemblea. Il Presidente della Regione dovrebbe anche prendere a Roma contatti con gli esponenti dei gruppi parlamentari della Camera e del Senato, per concordare la data e l'ordine del giorno di quella riunione dei deputati regionali e nazionali e dei senatori eletti in Sicilia che l'Assemblea, nella stessa seduta in cui votò la mozione sull'Alta Corte, ha incaricato il Presidente di sollecitare.

Il Presidente della Regione mi diceva che, secondo le notizie che egli aveva fino a ieri sera, l'udienza avrebbe potuto essere concessa per martedì prossimo e che la riunione fra i vari deputati, preliminare ai fini di stabilire la data della successiva riunione in Sicilia in ordine al problema dell'Alta Corte, avrebbe potuto avere luogo giovedì prossimo, secondo intese che aveva preso fidando sul periodo di vacanze che — come l'onorevole Montalbano, il Presidente dell'Assemblea ed altri mi hanno confermato — era stato concordato in una riunione dei capi dei gruppi parlamentari nel Gabinetto della Presidenza.

Ora, il Presidente della Regione è indubbiamente a disposizione dell'Assemblea. Se l'Assemblea deciderà, in ordine ai lavori, che la settimana entrante si tengano sedute, l'onorevole Restivo potrebbe sospendere la sua permanenza a Roma e chiedere che l'udienza col Presidente della Repubblica sia rinviata di qualche tempo e anche che sia rinviata la riunione dei deputati.

FRANCHINA. Può stare benissimo a Roma.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Tutto ciò implicherebbe, però, lo scompaginarsi di un'azione in corso, e questo forse non sarebbe opportuno. Di guisa che, in ordine ai lavori, vorrei pregare la Presidenza di sottoporre all'Assemblea la proposta di sospendere le sedute per tutta la settimana entrante, e

di rinviare a lunedì l'altro la continuazione dell'esame di questo disegno di legge, che potremmo ultimare, e la discussione di quella mozione, per la quale ieri sera era stato previsto il giorno di mercoledì prossimo. Potremmo anche rinviare a lunedì il seguito della discussione della legge, secondo il desiderio che è stato poc'anzi manifestato, e a martedì la mozione di cui ieri sera ci siamo occupati, perché martedì potrebbero esservi maggiori possibilità di discutere ampiamente, in quanto spesso il lunedì non è presente il numero dei deputati necessario per la votazione su una questione così importante.

Vorrei pregare la Presidenza di mettere ai voti questa mia proposta, salvo che non ci siano osservazioni in contrario.

GALLO CONCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO CONCETTO. Io propongo che oggi si continui l'esame di questa legge e che si riprendano i lavori non lunedì, ma martedì, in maniera che martedì si possa mantenere l'impegno preso verso l'onorevole Beneventano. Proseguiamo quindi l'esame di questa legge fino al suo esaurimento ed in luogo di tenere seduta lunedì si riprenda martedì. Si può tenere seduta anche nel pomeriggio.

VERDUCCI PAOLA. Ma non è possibile. Ciascuno di noi ha degli impegni.

FRANCO, Assessore ai lavori pubblici. Oggi non è possibile. C'è da svolgere il lavoro di commissione.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Mi sembra che siano state prospettate due esigenze, una regolamentare, originata dall'avere il Governo presentato un emendamento il quale richiede, secondo quanto ha proposto l'onorevole Ramirez, un rinvio della discussione per far sì che la Commissione abbia modo di esaminarlo; un'altra, anch'essa importantissima, nasce dalla osservazione seguente: non v'è dubbio che questa legge è davvero, come è stato ammesso da tanti colleghi appartenenti anche al settore di destra, una legge rivoluzionaria, la quale segna anche una data storica per lo Stato italiano e soprattutto per la nostra Regione. Siamo tutti convinti che il Commissario dello

Stato l'impugnerà, perchè avrà l'ordine di impugnarla. Ed allora l'esigenza che sorge è proprio quella di far sì che l'Assemblea, che vota questa legge, sia ancora in funzione nel caso in cui, impugnata la legge presso l'Alta Corte, dovesse sorgere la necessità di riesaminarne qualche punto che l'Alta Corte ritenesse eventualmente di annullare.

Le due esigenze devono certamente conciliarsi. Io consiglierei di accogliere la proposta dell'onorevole Concetto Gallo, nel senso di sospendere la seduta e riprenderla nel pomeriggio alle ore 18 per continuare l'esame del disegno di legge di iniziativa parlamentare per l'abolizione delle prefetture. Approvata questa legge, l'Assemblea stabilirà la data della ripresa delle sedute, che, a mio avviso, non dovrebbe essere protorata oltre giovedì o addirittura mercoledì della settimana ventura. Questa è la mia proposta.

GALLO CONCETTO. Ma è stato già preso un impegno.

RUSSO. Signor Presidente, molti colleghi se ne sono andati.

PRESIDENTE. V'è la proposta del Governo di rinviare la ripresa dei lavori all'altro lunedì.

COSTA. Ieri abbiamo deliberato che si sarebbero ripresi i lavori mercoledì prossimo.

GALLO CONCETTO. C'è già una votazione dell'Assemblea. Ieri l'Assemblea ha votato che mercoledì dovrà discutere una mozione. Non si può con un nuovo voto annullarne uno precedente.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ricordo benissimo che l'Assemblea ha destinato una data per la discussione della mozione sul « Casinò » di Taormina. Tuttavia mi sono poc'anzi permesso di fare presente alla Assemblea delle circostanze, non dirò sopravvenute, ma che noi ieri non abbiamo tenuto presenti. Anzitutto vorrò ricordare che nel Gabinetto dell'onorevole Presidente dell'Assemblea, presenti tutti i capi gruppo, erano stati presi degli accordi sull'ordine dei lavori della Assemblea, in seguito ai quali il Presidente della Regione si è poi recato a Roma per ot-

temperare ad un mandato dell'Assemblea. (Animati commenti - Proteste a sinistra)

FRANCHINA. Una decisione dei capi gruppo non può certo vincolare una decisione dell'Assemblea.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Vi prego di lasciarmi parlare, e lei, onorevole Franchina, non si arrabbi tanto. Non è il caso di arrabbiarsi, stiamo parlando di cose abbastanza serie, ma che possiamo trattare con la dovuta pacatezza. Come dicevo, noi non abbiamo tenuto presente la circostanza che era stato già preso un impegno sull'ordine dei lavori, per consentire al Presidente della Regione di disimpegnare con tranquillità a Roma il suo mandato, che concerne un problema, come tutti sanno, abbastanza grave, quello dell'Alta Corte per la Sicilia, e disimpegnarlo anche con una certa libertà di movimenti. Peraltra, altri deputati, in occasione della riunione preliminare dei parlamentari a Roma per stabilire l'ordine del giorno e la data di riunione in Sicilia, potrebbero recarsi a Roma allo scopo di dare a tale riunione un peso maggiore e di collaborare col Presidente della Regione.

Noi non abbiamo tenuto presente tutto ciò, non abbiamo tenuto presente questo impegno.

In secondo luogo non abbiamo considerato un'altra circostanza sopravvenuta e cioè che il Presidente della Regione avrà un'udienza con il Presidente della Repubblica nel giorno di martedì o mercoledì prossimo e che la riunione con i deputati e senatori del Parlamento nazionale sarebbe fissata per giovedì.

Ripeto che, se l'Assemblea lo riterrà opportuno, il Presidente della Regione, che non può non partecipare alla discussione di quella tale mozione ed al seguito dell'esame di questo importante disegno di legge, tornerà. Vuol dire che l'udienza col Presidente della Repubblica sarà rinviata.

CALTABIANO. Lei ha parlato tanto egregiamente durante la discussione del disegno di legge sull'abolizione delle prefetture, da dare la convinzione — non per fare torto agli assenti — che si può benissimo andare avanti ugualmente.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signori deputati, v'è anzitutto una proposta dell'onorevole Gallo

Concetto per la prosecuzione dei lavori nel pomeriggio, allo scopo di completare l'esame della legge per l'abolizione delle prefetture.

VERDUCCI PAOLA. Questo, no, non si può fare.

CASTROGIOVANNI. Signora, Ella non può dire « no »; Ella, deputato Verducci Paola, voterà come riterrà opportuno; io voterò perché la seduta continui nel pomeriggio.

VERDUCCI PAOLA. Molti deputati sono andati già via.

CASTROGIOVANNI. Non credo che esplenti bene il suo mandato quel deputato che lascia l'Assemblea mentre ancora si discute una legge così importante. Comunque, la seduta si potrà continuare ugualmente nel pomeriggio. Onorevole Verducci, io francamente non saprò come giudicare il deputato che per sue faccende personali non dovesse nel pomeriggio venire in Assemblea.

STARABBA DI GIARDINELLI. Vi può essere qualcuno che ha degli impegni.

CASTROGIOVANNI. Macchè impegni, onorevole Starabba di Giardinelli! Questa è una legge fondamentale per l'autonomia siciliana. Ma v'è una seconda considerazione da fare: l'onorevole La Loggia ha affermato che, ove proseguisse l'esame del disegno di legge, il Presidente della Regione tornerebbe in Sicilia. Ebbene no, questo non lo intendo, e non voglio seguirlo su questa strada. L'Assemblea regionale ha dato mandato al Presidente della Regione di prendere determinati contatti al Centro, al fine di conseguire determinati obiettivi. Il Presidente vuol tornare? Torni pure; vorrà dire che non avrà adempiuto al mandato affidatogli dell'Assemblea.

GALLO CONCETTO. Ma non dica che la Assemblea lo ha richiamato!

CASTROGIOVANNI. Il Presidente della Regione minaccia di non adempiere al suo dovere! L'onorevole La Loggia tenga presente di aver dichiarato, forse senza volerlo, che il Presidente della Regione avrebbe detto: o si sospende l'esame del disegno di legge per l'abolizione delle prefetture, ovvero minaccia di non adempiere al mio dovere.

Voci dal centro: Questo non l'ha detto.

CASTROGIOVANNI. Su questa strada io non la seguo, onorevole Assessore. Il Presidente della Regione compia il suo dovere come deve, secondo la delega che gli ha dato l'Assemblea regionale siciliana. L'Assemblea, d'altro canto, proseguia i suoi lavori ugualmente. Vi è, anzitutto, un vice presidente della Regione, ma, pur ammettendo che anch'esso non possa presenziare alla seduta, si può dare incarico all'Assessore più anziano — nel caso all'Assessore Romano — di farne le veci. Ed infine, io aggiungo, il Presidente della Regione, non dovrebbe dimenticare che in questa Assemblea egli rappresenta soltanto un voto, un voto identico a quello di qualsiasi altro deputato. Pertanto aderisco alla proposta dell'onorevole Concetto Gallo perché i lavori proseguano nel pomeriggio e ad essa aggiungo una mia proposta; che i lavori siano ripresi lunedì, poichè non vedo davvero per quale ragione nel giorno di lunedì l'Assemblea non debba tenere seduta.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, io ritengo che la proposta più rispondente sia la seguente: sospendere i lavori per un'ora; alla ripresa continuare nella discussione della legge ed esaurita la votazione rinviare i lavori della Assemblea a mercoledì giorno nel quale, secondo una precedente deliberazione, dovrà discutersi la mozione inerente il *Kursaal* di Taormina.

RICCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCA. Onorevoli colleghi, io propongo di rinviare i lavori a mercoledì per trattare la mozione sul *Kursaal* di Taormina, e di proseguire giovedì la discussione del disegno di legge in esame.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, io ritengo che vi sia un'esigenza del regolamento da rispettare. Il Governo ha presentato un emendamento e l'onorevole Ramirez ha chiesto che esso venga esaminato dalla Commissione. Quando si presenta un emendamento che deve essere esaminato dalla Commissione bi-

sogna rinviare di 24 ore la discussione del disegno di legge cui l'emendamento si riferiva.

GALLO CONCETTO. Se la Commissione lo richiede.

RUSSO. La Commissione ha richiesto il rinvio.

BIANCO. V'è l'esigenza di approvare con urgenza questa legge, questo lo sappiamo; ma c'è anche un'altra esigenza di carattere regolamentare. Non bisogna mai prendere delle decisioni affrettate.

RUSSO. Signor Presidente, sono state avanzate varie proposte.

MONTALBANO. La Commissione ha richiesto semplicemente una sospensiva di quattro ore per esaminare l'emendamento del Governo.....

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io debbo rispondere all'onorevole Castrogiovanni, il quale, a mio parere, ha male interpretato il mio pensiero.

Io ho detto che ci sono argomenti, il cui esame è previsto per la settimana entrante, ed a cui non può presenziare il Presidente della Regione. Ho consigliato, quindi, che l'Assemblea, nel decidere in merito allo svolgimento dei lavori, tenesse presente una esigenza, che è a mio parere una esigenza di opportunità e che io debbo richiamare all'attenzione dell'Assemblea stessa; l'esigenza cioè di non porre il Presidente della Regione nell'alternativa o di adempiere a un mandato dell'Assemblea e quindi di trattenersi a Roma, ovvero di adempiere ad un altro suo dovere: essere presente quando in quest'Aula si discutono provvedimenti di una importanza che nessuno può sottovalutare. Ad ogni modo io preciso che la mia proposta sull'ordine dei lavori non concerne la continuazione dell'esame di questo disegno di legge nel pomeriggio di oggi. Su questo punto mi rimento all'Assemblea. Mi riferivo all'ordine dei lavori che seguiranno, una volta esaurito — ammesso che entro oggi vi arriveremo — l'esame di questa legge. E' bene che l'Assemblea decida sollecitamente, perchè io ne informi tempestivamente il Presidente del-

la Regione, affinchè egli compia i passi opportuni relativamente all'udienza richiesta al Presidente della Repubblica. Non so se questa udienza sia già stata fissata per martedì o mercoledì. Comunque è necessario che io avverto il Presidente della Regione della decisione dell'Assemblea in merito all'ordine dei lavori.

COSTA. Io non posso concepire che per una udienza richiesta dal Presidente della Regione, che poi è un ministro, si debbano attendere tanti giorni.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Ma si tratta del Presidente della Repubblica, onorevole Costa, ed il Presidente della Repubblica concede le udienze in giorni determinati ai vari ministri seguendo un ordine determinato dai suoi impegni.

La mia proposta, quindi, concerne soltanto l'ordine dei lavori della prossima settimana, qualunque sia la decisione che l'Assemblea prenderà per quanto riguarda la seduta di oggi relativamente al disegno di legge in esame. Io non chiedo che sia posto ai voti il rinvio dei lavori alla settimana entrante; propongo che nella settimana prossima non si tengano sedute.

GALLO CONCETTO. Non è possibile. La Assemblea ha già stabilito di discutere mercoledì la mozione sul Kursaal, quindi non si può votare una nuova proposta. E' già stato preso un impegno.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io ho avanzato una proposta all'Assemblea e l'Assemblea voterà.

GALLO CONCETTO. Ma non lo può fare, perchè l'Assemblea ha già votato.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io propongo che nella settimana entrante non si tengano sedute e che gli argomenti, da inserire all'ordine del giorno da svolgere alla ripresa dei lavori, siano la mozione di cui l'Assemblea aveva già deciso di occuparsi nel giorno di mercoledì prossimo, nonchè il seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'abolizione delle prefetture, ove resti ancora da esaminare una parte di tale disegno di legge.

COLAJANNI. POMPEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI POMPEO. A me sembra che ci sia la possibilità di un pieno accordo su alcune decisioni. La Commissione ha chiesto una sospensione di quattro ore per esaminare l'emendamento del Governo. Ebbene, a me sembra che questa proposta della Commissione debba essere accolta data la gravità dello argomento; non credo che possano esservi ragioni plausibili di dissenso. Possiamo quindi sospendere la seduta e riprenderla alle ore 18.

GALLO CONCETTO. Alle ore 17.

CRISTALDI. Alle ore 16.

COLAJANNI POMPEO. O anche alle ore 16. Stasera poi discuteremo e decideremo sulla proposta dell'onorevole La Loggia, cioè su quale dovrà essere l'ordine dei lavori nella prossima settimana.

VERDUCCI PAOLA. Perchè stasera?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io ho chiesto che si voti ora.

COLAJANNI POMPEO. Stasera avremo tutti i necessari elementi di giudizio per decidere.

RUSSO. Perchè non li possiamo avere ora?

COLAJANNI POMPEO. Ora non possiamo averli, perchè ancora non sappiamo se entro oggi potremo ultimare l'esame del disegno di legge sull'abolizione delle prefetture. Stasera invece potremo deliberare *informato iudicio*. Ritengo pertanto che fra tutte sia da accogliere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE Mi sembra, che il Governo non sia contrario a che l'Assemblea delibera di proseguire nel pomeriggio l'esame del disegno di legge sull'abolizione delle prefetture. Stasera poi si potrà discutere se continuare o meno i lavori nella prossima settimana.

VERDUCCI PAOLA. Ma non è possibile continuare nel pomeriggio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Io ho chiesto che si discuta sulla proposta del Governo, poichè ho necessità di sapere come si svolgeranno i lavori la settimana entrante. Desidero che si proceda ora, per l'esigenza che già ho esposto.

PRESIDENTE. Il Governo aderisce alla proposta che si continui a discutere oggi stesso su questo disegno di legge?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo si rimette all'Assemblea ed è pronto a continuare la discussione nel pomeriggio.

FANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io credo che ormai senza schermo alcuno sia più che palese la preoccupazione dell'Assemblea di varare al più presto questo disegno di legge, di assicurare cioè che esso avrà la sua consacrazione attraverso il voto. È evidente che sulla proposta fatta dall'onorevole La Loggia, perchè si stabilisca adesso l'ordine dei lavori della settimana ventura, non può decidersi in questo momento poichè l'Assemblea è dominata da una sola preoccupazione: discutere ad approvare la legge sull'abolizione delle prefetture. Stasera, viceversa, la discussione sarà stata ultimata e si potrà decidere sulla data di rinvio. Per ora non c'è che da prendere atto della richiesta della Commissione che si è avvalsa di un suo diritto, riducendo il termine regolamentare da 24 ore a 4 ore.

PRESIDENTE. Ed allora si continua oggi.

MAROTTA. L'Assemblea non si è pronunciata.

PRESIDENTE. Non facciamo prevalere interessi particolari, prego.

GALLO CONCETTO. Se tu hai impegni particolari non vieni.

MAROTTA. Abbiamo tutti degli impegni. Noi sappiamo preventivamente che il sabato si tiene soltanto la seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Coordinando le diverse proposte avanzate, metto per prima ai voti quella dell'onorevole Gallo Concetto, secondo cui la discussione del disegno di legge « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » dovrebbe essere continuata nel pomeriggio di oggi.

(E' approvata)

Prima di passare alla votazione della proposta La Loggia di sospendere i lavori per tutta la settimana prossima, pongo ai voti la pregiudiziale avanzata dallo onorevole Colajanni Pompeo, secondo cui su tale proposta

dovrebbe deliberarsi nella seduta pomeridiana.

(Dopo prova e contropresa, la pregiudiziale non è approvata)

FRANCHINA. Non si può senz'altro rinviare a mercoledì?

CRISTALDI. Io propongo che si decida senz'altro di rinviare a mercoledì prossimo i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Un pò di silenzio, prego, onorevoli colleghi.

E' stata avanzata la proposta da parte del Governo di non tenere sedute la settimana prossima. La pongo ai voti.

(Non è approvata)

Ed allora il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » è rinviato al pomeriggio.

Le seduta è rinviata alle ore 17 di oggi col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.

2. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Organizzazione degli organi e degli uffici amministrativi decentrati del Governo regionale » (532) *(seguito)*;

b) « Istituzione della Scuola regionale artistico-industriale per la ceramica di S. Stefano di Camastra » (518);

c) Rivendica del diritto di proprietà dell'elaiopolio di S. Agata Militello (Messina) da parte della Regione siciliana » (531);

d) « Proroga del termine di cui allo articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1951, n. 1, concernente concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione » (561);

d) « Aggregazione della frazione Petrulli del Comune di S. Venerina al Comune di Zafferana Etnea » (478).

La seduta è tolta alle ore 13,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo